

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2606 del 25/05/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - COMITATO DI AMICIZIA CON SEDE LEGALE IN FAENZA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - ATTIVITA' DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA ARGINE LAMONE LEVANTE N. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2725 del 25/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **COMITATO DI AMICIZIA** CON SEDE LEGALE IN FAENZA – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - ATTIVITA' DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA ARGINE LAMONE LEVANTE N. 1.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 11/01/2018 - acquisita da questa Struttura Arpae IN DATA 15/01/2018 (PGRA 508 – Pratica Sinadoc 3064/2018) dal **Comitato di Amicizia** (P.IVA 02057320398), avente sede legale in Faenza, Piazza del Popolo n. 31 e insediamento produttivo adibito ad attività di trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Faenza, Via Argine Lamone Levante n. 1, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- ✓ autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- ✓ comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e agli scarichi nelle reti fognarie;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;*
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc n. 3064/2018 emerge che:

- ✓ il Comitato di Amicizia ha presentato in data 11/01/2018, ai sensi del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue di prima pioggia unite alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), nuovo titolo abilitativo;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), per cui risulta in essere il rinnovo dell'iscrizione al n. 22 nel registro provinciale delle imprese di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1416 del 24/04/2013 in corso di validità, rispetto alla quale il richiedente comunica che non ci sono modifiche;
- ✓ l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 25/01/2018 (PGRA 1045 del 24/01/2018);
- ✓ risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AUA di che trattasi;
- ✓ in data 15/02/2018 il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ha inviato all'istante richiesta di presentazione di documentazione integrativa in seguito a richiesta di Arpae ST (PGRA 2240 DEL 15/02/2018), con conseguente sospensione dei termini del procedimento;
- ✓ in data 06/03/2018 (PGRA 3095) il Suap dell'Unione della Romagna Faentina ha trasmesso le integrazioni di che trattasi presentate dal Comitato di Amicizia;
- ✓ ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito 08/05/2018 (PGRA 5922) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione della Romagna Faentina – Servizio Territorio-Suap, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico da ricomprendere nell'AUA;

RISPETTO agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stato accertato che a carico del Comitato di Amicizia e dei relativi soggetti di cui all'art. 85, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto stesso;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Comitato di Amicizia, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott.ssa Silvia Boghi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore del **Comitato di Amicizia** (P.IVA 02057320398), avente sede legale in Faenza, Piazza del Popolo n. 31 e insediamento produttivo adibito ad attività di trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Faenza, Via Argine Lamone Levante n. 1, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia unite alle acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - iscrizione al n. 22 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) - di competenza delegata ad Arpae SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche;
 - l'**Allegato B**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- ogni gni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/2006 e smi;;
- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e a Hera Spa (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

**SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI
ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA UNITE ALLE DOMESTICHE**

Condizioni

Il Comitato di Amicizia svolge nell'insediamento sito in Faenza, Via Argine Lamone Levante n. 1, attività di trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Dal dilavamento dei piazzali adibiti all'attività sopracitata si origina uno scarico di acque reflue di prima pioggia che, unitamente alle acque reflue domestiche dei servizi igienici, recapitano in rete fognaria pubblica.

Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, hanno una superficie di m² 2.530 e sono realizzate con pavimentazione in asfalto.

Le acque di prima pioggia vengono convogliate al sistema di trattamento costituito da un pozzetto deviatore per acque di seconda pioggia, una vasca di accumulo e sedimentazione avente un volume di 14 mc e da un pozzetto disoleatore. A tali acque si uniscono poi i reflui domestici dei servizi igienici degli addetti all'attività (scarico S1).

I reflui, previo trattamento, sono scaricati tramite condotta fognaria direttamente nel sollevamento fognario Testi.

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.

Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo (indicato in planimetria con la lettera R) e l'unione con i reflui domestici provenienti dai servizi igienici, in rete fognaria pubblica.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in acque superficiali (scarico S2).

La planimetria della rete fognaria (Tav. 2 – Stato modificato – 25/07/2011) costituisce parte integrante dell'AUA e viene allegata.

Prescrizioni

1. E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **acque di prima pioggia**.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1** Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
3. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate. I rapporti di prova relativi ai campioni di che trattasi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: **SST, BOD, COD, Idrocarburi Totali, PH, Fosforo totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto ammoniacale**;
4. **Entro 12 mesi**, dall'adozione dell'AUA dovranno essere terminati i lavori di adeguamento riguardanti il pozzetto di prelievo ufficiale. Tale pozzetto, dovrà essere posto, prima dell'immissione delle acque reflue domestiche, sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia, dopo il disoleatore denominato D1, preceduto da un misuratore di portata di tipo elettromagnetico con registratore videografico. La planimetria allegata alla presente AUA dovrà di conseguenza essere aggiornata con la posizione corretta del pozzetto di prelievo ed il misuratore e presentata ad Arpae Sac Ravenna ai fini di essere ricompresa nell'autorizzazione.
Inoltre, entro tale data, la Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Al termine dei lavori, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde allo stato modificato sopra descritto, insieme ad una nuova planimetria anch'essa da presentare, dove sia evidente la nuova posizione del pozzetto di prelievo e quella del misuratore di portata. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche non contaminate al sollevamento Testi.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque meteoriche contaminate del piazzale:
 - **pozzetto deviatore**;
 - **vasca prima pioggia**;
 - **disoleatore**;
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
9. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
10. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
11. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
12. Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
13. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
15. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente ed a ARPAE ST.
16. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
17. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla DGR Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
18. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni

- La Ditta è iscritta al n. 22, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13), nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>		Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero <i>(Allegato 4 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>
1.1	<i>Rifiuti di carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi</i> <i>150101 - 150105 - 150106 - 200101</i>	300	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
2.1	<i>Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro</i> <i>170202 - 200102 - 150107 - 191205</i> <i>160120 - 101112</i>	250	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.1	<i>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa</i> <i>120102 - 120101 - 160117 - 150104</i> <i>170405 - 190118 - 190102 - 200140</i> <i>100299 - 191202 - 120199 - 100210</i>	50	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.2	<i>Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe</i> <i>110599 - 110501 - 150104 - 200140</i> <i>191203 - 120103 - 120104 - 191002</i> <i>170401 - 170402 - 170403 - 170404</i> <i>170406 - 170407 - 100899 - 120199</i>	50	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.3	<i>Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati in carta, plastica e metallo</i> <i>150104 - 191203 - 150105 - 150106</i>	50	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.4	<i>Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe</i> <i>110299 - 200140 - 120103 - 120104</i>	50	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.5	<i>Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e acciaio anche stagnato</i> <i>150104 - 200140</i>	300	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.6	<i>Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.</i> <i>160216 - 160214 - 200136 - 200140</i>	100	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)		Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero (Allegato 4 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.)
5.7	<i>Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i> 160216 – 170402 - 170411	2	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.8	<i>Spezzoni di cavo di rame ricoperto</i> 170401 - 170411 - 160118 - 160122 160216	7,5	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
6.1	<i>Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per i liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici</i> 020104 - 150102 - 200139 - 191204 - 170203	60	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
6.5	<i>Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche</i> 070213 - 160119 - 120105	10	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
6.11	<i>Pannelli Sportelli auto</i> 070299 - 070213 - 160119 - 120105	10	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
7.1	<i>Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto</i> 170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904	30	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
8.5	<i>Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio</i> 040109 - 040199	10	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
8.9	<i>Indumenti accessori di abbigliamento, ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo</i> 200110 - 200111 - 191208	100	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
9.1	<i>Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno</i> 030101 - 030105 - 150103 - 030199 170201 - 200138 - 191207 - 200301	10	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)		Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero (Allegato 4 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.)
13.20	<i>Gruppo cartuccia toner per stampa laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi</i> 080318 - 160216	1,5	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
16.1	<i>Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:</i> <i>c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero</i> 030101 <i>h) scarti di legno non impregnato</i> 030199 - 200138 <i>l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde</i> 030101	2 90 20	Messa in riserva R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)

Prescrizioni

1. I rifiuti conferiti nell'impianto sono messi in riserva (R13) nelle apposite aree funzionali in attesa di essere avviati, comunque entro un anno dalla data di ricezione, alle successive operazioni di recupero/riciclo.
2. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
3. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.